



Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento costituito presso il Comune di Garbagnate Milanese

Indice

Articolo 1 – OGGETTO	3
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI	3
Articolo 3 – ISCRIZIONE	3
Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	3
Articolo 5 – ORGANI	3
Articolo 6 – REFERENTE	4
Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	4
Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI	4
Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	5
Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE	5
Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE	5
Articolo 12 – RINUNCIA DELL’INCARICO	5
Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	6
Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	6
Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	6
Articolo 16 – RESPONSABILITA’	7

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 e dal decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.132 (di seguito per brevità semplicemente legge n.3/2012), gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 202 del 24 settembre 2014 emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) istituito presso il Comune di Garbagnate Milanese, di seguito Organismo, che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, il Sindaco Pro Tempore, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto all'albo sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Il gestore deve informare l'organismo circa la sua appartenenza ad elenchi presso altri gestori della crisi o organismi di mediazione civile.

Art. 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Referente;
- b) una Segreteria amministrativa.

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Art. 6 - REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il Referente è scelto dal Legale rappresentante mediante procedure di gara, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il referente può essere revocato per gravi motivi per i quali si rimanda all'inosservanza di cui all'Allegato "A".

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua il primo incontro con il debitore che avviene su richiesta di quest'ultimo direttamente alla Segreteria amministrativa;
- nomina il gestore della crisi di cui al successivo art.8 del presente Regolamento o provvede per la sua eventuale sostituzione;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il referente deve informare l'organismo circa la sua appartenenza ad elenchi presso altri gestori della crisi o organismi di mediazione civile.

Art. 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa, ha sede presso l'Organismo e svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro informatico di ogni procedimento di sovraindebitamento presentato, riportando le informazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo PEC.

La Segreteria:

- a) verifica la correttezza nella compilazione della domanda del debitore per il primo colloquio con il Referente;
- b) fissa il primo appuntamento tra il Referente e il debitore;
- c) verifica il pagamento a cura del debitore, se del caso, a seguito dell'avvio della procedura, dell'importo di € 200,00. Il predetto importo andrà a deconto del compenso spettante all'OCC;
- d) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo individuati con manifestazione d'interesse e procedure di gara.

Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del Decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012.

Art. 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Art. 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c. Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Art. 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del referente tramite PEC.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come pure non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Art. 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge n. 3/2012, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Art. 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

Per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

L'Organismo valuta l'opportunità che sia versato dal debitore, l'importo di Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di acconto del compenso spettante all'OCC, determinato sulla base dei parametri precedenti, avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano, secondo quanto previsto dal tariffario di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014.

Tutti i versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario.

In ogni caso è previsto l'acconto minimo non inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00), anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla

liquidazione del patrimonio da versarsi, come indicato, prima del deposito della domanda. Nel caso venga richiesto il versamento dell'acconto, copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere allegata, insieme alla documentazione relativa, al deposito della domanda.

I versamenti degli acconti e del saldo non potranno avere scadenze peggiorative, per l'OCC, rispetto a quanto previsto dal citato tariffario.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 10% sull'importo del compenso, ex art. 14 D.M. 202/14 sarà oggetto di riparto secondo le percentuali sopra esposte;

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- il 70% in favore del Gestore della crisi;
- il 20 % in favore del Referente;
- il restante 10% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Articolo 16 - RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

Regolamento di autodisciplina dei referenti e dei gestori della crisi dell'organismo di Composizione della Crisi.

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli, ovvero chiedere assistenza, per il tramite del referente, a un gestore più esperto, pertanto l'incarico sarà portato avanti insieme dai due gestori, dando la possibilità al meno esperto gestore di migliorare le proprie competenze. Nel caso di doppia nomina il totale del compenso per i gestori sarà suddiviso nella misura del 10% al gestore nominato per primo (e che correttamente ha dichiarato la propria difficoltà nell'affrontare l'incarico) e il restante 90% al secondo gestore nominato quale "esperto".

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

Articolo 9 – Assicurazione

È fatto obbligo al Referente /gestore di dotarsi di adeguata polizza assicurativa riferita all'attività professionale in oggetto.